



# RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

## ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

### **Aiuti di Stato in tempi di crisi**

La reazione è stata rapida, ma esistono carenze nel monitoraggio effettuato dalla Commissione e incoerenze nel quadro a sostegno degli obiettivi della politica industriale dell'UE

# Indice

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE.....	2
II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA.....	3
1. Quadri temporanei di crisi.....	3
2. Riesame da parte della Commissione dei casi di aiuti di Stato collegati alla crisi .....	4
3. Monitoraggio dei regimi di aiuti di Stato e valutazione dell'impatto dei quadri temporanei	6
4. Aiuti concessi dagli Stati membri nel contesto dei quadri temporanei.....	7
5. Quadro per gli aiuti di Stato a sostegno del Green Deal europeo e di altri obiettivi di politica industriale .....	8
III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA .....	9
Raccomandazione 1: rafforzare la valutazione e il monitoraggio dei regimi di aiuti di Stato .....	9
Raccomandazione 2: valutare l'impatto sulla concorrenza degli aiuti di Stato collegati alla crisi .	
.....	10
Raccomandazione 3: aumentare la trasparenza degli aiuti di Stato e migliorare la comunicazione degli aiuti di Stato per una politica basata su dati concreti .....	11
Raccomandazione 4: migliorare l'analisi della necessità di aiuti di Stato per sostenere gli obiettivi di politica industriale dell'UE .....	11

Il presente documento contiene, in linea con l'articolo 259 del [regolamento finanziario](#), le risposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei conti europea ed è da pubblicare unitamente alla relazione speciale.

# I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Negli ultimi anni l'UE e le sue imprese sono state messe alla prova da diverse crisi che hanno avuto un impatto negativo decisamente notevole su tutti i settori dell'economia. La pandemia di COVID-19 e l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia hanno minacciato la sopravvivenza di numerose imprese, in particolare piccole e medie imprese (PMI). Tali circostanze difficili hanno richiesto azioni rapide e di ampio respiro per aiutare le imprese dell'UE e la loro forza lavoro durante le crisi e per stabilire le condizioni per la ripresa. La Commissione ha messo in atto rapidamente quadri temporanei specifici in materia di aiuti di Stato che hanno consentito agli Stati membri di fornire sostegno nel contesto di un insieme comune di norme per ridurre al minimo l'impatto sulla concorrenza e garantire l'integrità del mercato unico.

Per essere efficaci, tali norme dovevano essere chiare, semplici, ma solide. I quadri temporanei si sono concentrati sulle condizioni fondamentali necessarie per garantire che gli aiuti fossero erogati rapidamente, mantenendoli nel contempo proporzionati nel contesto di crisi. La Commissione ha elaborato condizioni quadro predisposte per consentire agli Stati membri di notificare regimi di aiuti di ampia portata. Successivamente tali misure hanno potuto essere attuate nei settori o nelle regioni in cui erano più necessarie. Tale flessibilità ha consentito alla Commissione di esaminare un afflusso quadruplicato di casi di aiuti di Stato adottando la maggior parte delle decisioni in meno di un mese e senza compromettere i criteri giuridici.

Indipendentemente dal fatto che ci si trovi in circostanze di crisi o in tempi normali, è importante monitorare l'attuazione degli aiuti di Stato e valutare periodicamente le norme in materia di aiuti di Stato al fine di trarre insegnamenti per il futuro. La Commissione ha temporaneamente adattato le proprie procedure di monitoraggio durante la crisi al fine di concentrare le proprie risorse sulle sfide immediate. Ha tuttavia ripreso il livello di monitoraggio antecedente la crisi (tornando a un ciclo di monitoraggio annuale). La Commissione ha inoltre adottato diverse misure per valutare gli aiuti collegati alla crisi e proseguirà tale attività man mano che saranno disponibili maggiori dati.

Un altro elemento importante del buon funzionamento del controllo degli aiuti di Stato consiste nel fatto che gli Stati membri comunicano alla Commissione gli aiuti concessi e pubblicano informazioni sugli aiuti ai singoli beneficiari conformemente alle norme in materia di trasparenza. La Commissione monitora il rispetto delle norme da parte degli Stati membri e adotterà misure adeguate per assicurare che siano colmate eventuali carenze.

Sulla base dei principi stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione garantisce che il corpus normativo in materia di aiuti di Stato sia aggiornato e fornisca agli Stati membri e alle imprese dell'UE le strutture di sostegno adeguate. Tale quadro offre modi per conseguire obiettivi diversi, compresi quelli in materia di politica industriale, limitando nel contempo le distorsioni della concorrenza ed evitando le corse alle sovvenzioni. A seconda delle circostanze e dell'obiettivo perseguito, tanto i quadri permanenti in materia di aiuti di Stato quanto le norme del quadro temporaneo di crisi e transizione forniscono una base per gli aiuti di Stato a sostegno di determinati investimenti industriali. Ciò rispecchia il fatto che i quadri permanenti in materia di aiuti di Stato rispondono agli obiettivi a lungo termine per l'economia dell'UE, mentre il quadro temporaneo di crisi e transizione li integra rispondendo a un obiettivo strategico immediato. Ad esempio l'urgenza di accelerare gli investimenti volti a ridurre la dipendenza energetica dell'UE dai combustibili fossili è stata aggravata dalle conseguenze dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

La Commissione continuerà a garantire che il corpus normativo permanente in materia di aiuti di Stato, costantemente rivisto e aggiornato, fornisca un quadro coerente ed efficace a sostegno degli

Stati membri e delle imprese dell'UE, tenendo conto nel contempo dei migliori dati disponibili circa l'efficacia delle misure di aiuto di Stato e il loro impatto sull'integrità del mercato interno e sugli obiettivi di politica industriale.

## II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

### 1. Quadri temporanei di crisi

**Il livello di finalizzazione deve essere valutato alla luce della necessità di un'azione rapida e degli effetti su vasta scala delle crisi che hanno colpito numerosi settori dell'economia dell'UE.**

La Commissione accoglie con favore le constatazioni della Corte dei conti europea secondo cui i quadri temporanei di crisi sono stati adottati rapidamente e prende atto della valutazione critica di detta Corte in merito alla finalizzazione degli aiuti in alcuni casi nell'ambito del quadro COVID-19<sup>1</sup>.

La pandemia di COVID-19 ha rappresentato una sfida senza precedenti per l'UE in considerazione della portata mondiale, della rapida diffusione e dell'evoluzione imprevedibile della stessa ed ha inciso sull'economia dell'UE attraverso diversi canali. C'è stato uno shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una riduzione della domanda da parte dei consumatori, l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto dei problemi di liquidità per le imprese.

In tali circostanze eccezionali, il rischio di una grave mancanza di liquidità ha interessato imprese di ogni tipo, solvibili e meno solvibili, e in maniera particolare le PMI. Una risposta efficace ha pertanto richiesto un sostegno temporaneo ad ampie categorie di imprese. Gli aiuti dovevano essere rapidi e le norme di facile applicazione da parte degli Stati membri. Le condizioni sono state mantenute al minimo necessario al fine di assicurare che l'aiuto restasse proporzionato e non falsasse indebitamente il mercato interno.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per la COVID-19 ("quadro temporaneo per la COVID-19"), solo una settimana dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità aveva dichiarato la COVID-19 una pandemia mondiale. Tale quadro temporaneo per la COVID-19 si è basato sull'esperienza acquisita nel contenere gli effetti della crisi finanziaria del 2009 e sui riscontri ottenuti da numerose consultazioni con gli Stati membri<sup>2</sup>. Ha fornito una serie chiara e di facile utilizzo di orientamenti comuni che hanno sfruttato al massimo la flessibilità insita nelle disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato per affrontare situazioni di crisi di questo tipo. Ciò ha consentito agli Stati membri di rispondere rapidamente alle esigenze delle loro imprese nell'ambito di un quadro comune a livello di UE volto a ridurre al minimo il rischio di distorsioni nel mercato interno e di corse alle sovvenzioni. Il fondo fiduciario per la COVID-19 è stato

---

<sup>1</sup> Cfr. ad esempio i paragrafi III e IV della sintesi di cui alla relazione speciale.

<sup>2</sup> Gli Stati membri sono stati consultati sette volte in merito al quadro temporaneo, anche sulle modifiche al quadro stesso. Sono stati consultati tre volte in merito al quadro temporaneo di crisi e tre volte in merito al quadro temporaneo di crisi e transizione. La Commissione ha inoltre condotto diverse indagini tra gli Stati membri al fine di seguire l'attuazione delle misure previste da tali norme.

aggiornato più volte per garantire che fosse adattato ai mutevoli effetti economici della crisi COVID-19.

La Commissione concorda sul fatto che gli aiuti di Stato dovrebbero essere mirati in modo tale da permettere l'efficace conseguimento dei loro obiettivi.

Lo shock della COVID-19 ha avuto conseguenze economiche di ampia portata in numerosi settori dell'economia. L'efficacia della risposta degli aiuti collegati alla crisi ha richiesto alcuni compromessi rispetto all'approccio in materia di aiuti di Stato che si sarebbe potuto applicare in uno scenario controfattuale non segnato dalla crisi. Tuttavia il quadro temporaneo per la COVID-19 ha attenuato i potenziali effetti negativi della sua ampia portata in diversi modi: rendendo temporanee le norme, concentrandosi su forme meno distorsive di aiuti rimborsabili (prestiti e garanzie) e mantenendo gli importi degli aiuti limitati. La Commissione ha inoltre fatto in modo di adattare le condizioni al rischio di distorsione. Ad esempio, man mano che la crisi si è evoluta e la crisi di liquidità si è trasformata in problemi di solvibilità per talune imprese, la Commissione ha modificato il quadro temporaneo per la COVID-19 al fine di consentire aiuti sotto forma di ricapitalizzazione. Tuttavia, poiché tali aiuti comportavano un maggiore potenziale di distorsione, le condizioni di ammissibilità a tale sostegno hanno garantito che gli aiuti fossero destinati a beneficiari i cui i problemi di solvibilità erano effettivamente legati alla crisi della COVID-19.

La Commissione ha confrontato la spesa totale per gli aiuti di Stato di ciascuno Stato membro per le misure di aiuto connesse alla COVID-19 nel 2020 e nel 2021 (in punti percentuali del PIL del 2020 e del 2021) con il tasso di perdita del PIL reale cumulato in tali anni. Il quadro che emerge mostra che le misure temporanee di aiuto di Stato sono risultate corrispondenti nel complesso ai danni economici subiti durante la crisi. Inoltre non vi sono prove del fatto che taluni Stati membri avrebbero concesso importi eccessivamente più elevati rispetto ad altri<sup>3</sup>.

Nel giugno 2024 la Commissione ha pubblicato lo studio di valutazione dell'impatto degli aiuti collegati alla COVID-19 sui risultati delle imprese, da cui emerge che tali aiuti hanno avuto l'effetto desiderato<sup>4</sup>. Inoltre, gli aiuti collegati alla COVID-19 sono stati utilizzati simultaneamente da tutti gli Stati membri, l'ambito di applicazione delle misure di aiuto è stato ampio, andando a beneficio di numerose imprese in molti settori, e una parte significativa di tali aiuti è stata destinata a microimprese e piccole imprese. Alla luce di tali aspetti, la Commissione ritiene piuttosto improbabile che gli aiuti collegati alla COVID-19 abbiano avuto un effetto particolarmente negativo sulla concorrenza nel mercato unico, in quanto non hanno favorito grandi imprese in un settore specifico o in uno Stato membro specifico.

La Commissione ritiene che tali considerazioni si applichino anche al quadro temporaneo di crisi, adottato il 23 marzo 2022, un mese dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, al fine di attenuare le conseguenze economiche negative della guerra, in particolare per quanto concerne i prezzi elevati dell'energia.

## 2. Riesame da parte della Commissione dei casi di aiuti di Stato collegati alla crisi

**La necessità di un'azione rapida ha inciso sul volume di informazioni che potrebbero essere trattate. L'approvazione di quadri di ampio respiro che stabiliscono le condizioni fondamentali per**

---

<sup>3</sup> Relazione sulla politica di concorrenza 2023 (COM(2024) 115 final).

<sup>4</sup> *Study on the effectiveness of COVID-Aid on firms*, 4 giugno 2024.

**garantire la necessità e la proporzionalità ha contribuito a verificare e ad approvare rapidamente gli aiuti.**

Le tempistiche erano essenziali per porre rimedio agli effetti economici delle crisi, così come la necessità di garantire che gli aiuti fossero conformi ai principi in materia di aiuti di Stato al fine di tutelare l'integrità del mercato interno.

Gli aiuti concessi nel contesto dei quadri temporanei dovevano essere notificati alla Commissione per approvazione, una sfida considerevole per quest'ultima, che ha dovuto gestire un massiccio aumento dei casi il più rapidamente possibile e senza compromettere la qualità giuridica della sua valutazione. Come rilevato nella relazione speciale<sup>5</sup>, il numero di casi di aiuti di Stato durante la crisi della COVID-19 è quadruplicato rispetto ai livelli antecedenti la crisi. Ciononostante la Commissione è riuscita a trattare la maggior parte dei casi in meno di un mese. La maggior parte delle decisioni della Commissione in materia di aiuti collegati alla crisi, che sono state impugnate dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE, è stata confermata, una circostanza questa che indica il rispetto delle norme giuridiche.

La Commissione accoglie con favore l'osservazione della Corte dei conti europea concernente la rapida gestione dei casi di aiuti di Stato<sup>6</sup>. Tuttavia è importante notare che, per consentire valutazioni rapide, e quindi assicurare che gli aiuti notificati fossero non solo compatibili, ma anche concessi in tempo utile, la Commissione ha concentrato l'esame sui punti chiave necessari per garantire che l'aiuto fosse efficace e non indebitamente distortivo.

Come illustrato in relazione all'osservazione 1, la Commissione ha così reso possibile un quadro di valutazione semplificato sotto forma di quadri temporanei. Allo stesso tempo, le condizioni stabilite nei quadri temporanei erano necessarie e sufficienti per assicurare che gli aiuti collegati alla crisi fossero compatibili con il TFUE.

In alcuni casi, gli Stati membri hanno notificato regimi di aiuti collegati alla crisi che erano di fatto quadri di ampio respiro ("regimi generali"). Tali regimi fissavano le condizioni alle quali le future misure di aiuto, che non erano ancora state individuate con precisione al momento della notifica, avrebbero potuto essere attuate. Ciò riguardava solitamente gli Stati membri con una struttura federale o nel contesto dei quali, più in generale, l'attuazione degli aiuti di Stato è ripartita tra amministrazioni distinte. La finalità di tali "regimi generali" era consentire allo Stato membro in questione di ottenere l'accordo della Commissione in merito a un quadro che i livelli di governo competenti avrebbero poi potuto utilizzare, a seconda delle loro esigenze specifiche, per affrontare rapidamente gli effetti della crisi nel contesto delle loro competenze.

È insito nella natura di tali "regimi generali" di crisi che i dettagli precisi delle misure di attuazione non siano disponibili al momento della notifica. Il volume inferiore di informazioni rispecchia il fatto che, in circostanze di crisi, le autorità nazionali non hanno potuto presentare alla Commissione misure pienamente articolate al momento della notifica, rispetto a numerose notifiche di misure non connesse alla crisi, ma ciò non ha di per sé limitato la capacità della Commissione di valutare la compatibilità di tali regimi.

La Commissione ha sempre disposto delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione della compatibilità nel contesto dei quadri temporanei. Come giustamente sottolineato nella relazione speciale<sup>7</sup>, gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che le loro amministrazioni concedano aiuti alle imprese nel rispetto delle decisioni della Commissione, di comunicare gli aiuti concessi ed

---

<sup>5</sup> Cfr. relazione speciale della Corte dei conti europea, paragrafi 41, 43 e 44.

<sup>6</sup> Cfr. relazione speciale della Corte dei conti europea, paragrafo 44.

<sup>7</sup> Cfr. relazione speciale della Corte dei conti europea, paragrafo 6.

erogati su base annua e di pubblicare informazioni sugli aiuti concessi e sui beneficiari a fini della trasparenza.

### **3. Monitoraggio dei regimi di aiuti di Stato e valutazione dell'impatto dei quadri temporanei**

#### **Monitoraggio dei regimi di aiuti di Stato da parte della Commissione**

**Con un'operazione legittima, la Commissione ha riorientato gli sforzi verso la valutazione delle misure di aiuto urgenti ed è tornata alla sua prassi abituale in termini di monitoraggio una volta attenuatasi l'urgenza.**

Agli Stati membri spetta la responsabilità di garantire la corretta attuazione degli aiuti di Stato approvati. Per verificare la conformità, la Commissione monitora regolarmente un campione di regimi di aiuti di Stato approvati per verificare che gli aiuti siano stati concessi in conformità con le norme. Per assicurare che il monitoraggio si concentri sulle situazioni in cui il potenziale di non conformità pregiudizievole è maggiore, il campione di casi è selezionato in base a una valutazione dei rischi.

Prima della crisi, il monitoraggio era di norma effettuato in cicli annuali (veniva cioè verificato un nuovo campione ogni anno). In considerazione dell'aumento senza precedenti delle notifiche e della necessità di agire rapidamente al fine di consentire agli Stati membri di affrontare efficacemente gli effetti della crisi, la Commissione ha dovuto riorientare le proprie risorse verso la gestione dei nuovi aiuti collegati alla crisi. Dato lo straordinario aumento dei casi da trattare, sono state necessarie diverse scelte organizzative.

Una di queste è stata quella di riorientare alcune delle risorse che, in condizioni normali, sarebbero state destinate al monitoraggio ed effettuare quindi il monitoraggio ogni due anni anziché una volta l'anno. Si trattava di una misura temporanea destinata a durare fino a quando richiesto dal carico di lavoro collegato alla crisi e non di una modifica permanente dell'impegno della Commissione a sostegno dell'importanza di un monitoraggio adeguato. A partire dal ciclo del 2024 (ossia dopo la fine del lavoro di audit sul campo alla base della presente relazione speciale della Corte dei conti europea), la Commissione ha ripreso il suo monitoraggio annuale.

#### **Valutazione dei quadri temporanei**

**La Commissione ha condotto talune analisi a posteriori, che possono essere preliminari soltanto perché gli effetti dei quadri temporanei sono ancora in divenire e non sono disponibili dati completi.**

Una definizione solida delle politiche dovrebbe basarsi su dati concreti e ciò vale anche per il controllo degli aiuti di Stato. Per questo motivo la Commissione chiede ad esempio regolarmente agli Stati membri di valutare i regimi di aiuti di Stato di portata particolarmente ampia, affinché le esperienze acquisite possano confluire in regimi analoghi in futuro.

La Commissione ritiene che l'esperienza acquisita con i quadri temporanei possa offrire insegnamenti preziosi per l'approccio agli aiuti di Stato in caso di crisi future che potrebbero perturbare gravemente l'economia dell'UE. È pertanto importante trarre insegnamenti dagli ultimi anni, pur riconoscendo che ogni crisi è diversa e può richiedere un approccio specifico.

La Commissione ha già adottato diverse misure che le hanno consentito di valutare e trarre insegnamenti dall'esperienza dei quadri temporanei di crisi:

- la Commissione ha condotto sei indagini sull'uso degli aiuti collegati alla crisi nel contesto del quadro temporaneo per la COVID-19 e del quadro temporaneo di crisi. Le risultanze sono state pubblicate in cinque documenti strategici<sup>8</sup>;
- sulla base di tali indagini, la Commissione ha fornito risultanze in merito all'uso degli aiuti collegati alla crisi nella relazione annuale sulla politica di concorrenza 2023<sup>9</sup>;
- nel giugno 2024 la Commissione ha pubblicato uno studio sull'efficacia complessiva degli aiuti di Stato relativi alla COVID-19<sup>10</sup>.

La Commissione ritiene che tali misure forniscano già indicazioni utili sull'uso e sull'efficacia degli aiuti concessi nel contesto dei quadri temporanei e costituiscano almeno una valutazione parziale degli aiuti collegati alla crisi.

È importante sottolineare che le crisi soggiacenti sono relativamente recenti, per cui gli effetti degli aiuti collegati alla crisi saranno possibili o diventeranno più misurabili nel corso del tempo. La Commissione si impegna a considerare le iniziative già attuate per trarre ulteriori insegnamenti dagli aiuti collegati alla crisi man mano che saranno disponibili maggiori dati.

## 4. Aiuti concessi dagli Stati membri nel contesto dei quadri temporanei

**La comunicazione e la trasparenza dipendono necessariamente dagli Stati membri e possono essere soggette a rettifiche**

Per la corretta attuazione degli aiuti di Stato e per maturare le giuste decisioni politiche sono essenziali dati completi e corretti sull'uso effettivo degli aiuti di Stato nell'UE. A tal fine la Commissione raccoglie dati sulla spesa per gli aiuti di Stato provenienti da tutti gli Stati membri, che analizza e pubblica annualmente nel quadro di valutazione degli aiuti di Stato. Il quadro di valutazione è il riferimento centrale per i dati relativi a tutte le categorie di aiuti di Stato, compresi gli aiuti collegati alla crisi. L'ultimo quadro di valutazione è stato pubblicato il 9 aprile 2024 e riguarda le spese per il 2022<sup>11</sup>.

Come sottolineato nella relazione speciale, la Commissione e gli Stati membri hanno ruoli e obblighi specifici ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato<sup>12</sup>. La Commissione verifica che le misure di aiuto di Stato siano compatibili con il mercato interno mediante una valutazione ex ante di tutti gli aspetti pertinenti, compresi gli importi di aiuto previsti. Gli Stati membri sono responsabili della comunicazione della spesa effettiva per gli aiuti di Stato, in quanto sono nella posizione migliore per sapere come attuare le proprie misure di aiuto.

---

<sup>8</sup> Documenti periodici informativi sugli aiuti di Stato 1/2021, 1/2022, 3/2022, 1/2023 e 1/2024, disponibili a [questo indirizzo](#) [accesso effettuato il 2 settembre 2024].

<sup>9</sup> Cfr. sezione 6 della [relazione](#) (COM(2024) 115 final).

<sup>10</sup> *Study on the effectiveness of COVID-Aid on firms*, 4 giugno 2024.

<sup>11</sup> L'ultimo quadro di valutazione è disponibile a [questo indirizzo](#) [accesso effettuato il 2 settembre 2024].

<sup>12</sup> Cfr. relazione speciale della Corte dei conti europea, paragrafi da 4 a 6.



La Commissione prende atto delle constatazioni della Corte dei conti europea in merito alle carenze nel modo in cui taluni Stati membri rispettano i loro obblighi di comunicazione, nonché gli obblighi di garantire la trasparenza pubblicando informazioni in merito alle singole concessioni di aiuti<sup>13</sup>. La Commissione è consapevole del fatto che tali carenze si verificano. Come rilevato nella relazione speciale, la Commissione esamina periodicamente il rispetto di tali obblighi da parte degli Stati membri e dà seguito ai casi di non conformità con gli Stati membri interessati<sup>14</sup>. La Commissione continuerà a promuovere con tutti i mezzi appropriati il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi di comunicazione e trasparenza.

## 5. Quadro per gli aiuti di Stato a sostegno del Green Deal europeo e di altri obiettivi di politica industriale

**I principi in materia di aiuti di Stato derivano dal TFUE e sono ben noti agli Stati membri, e i vari strumenti di attuazione formano un corpus normativo che illustra le modalità di applicazione di tali principi in determinati settori, in regioni specifiche o per conseguire obiettivi specifici, compresi quelli della politica industriale.**

Per quanto concerne gli obiettivi di politica industriale, le norme in materia di aiuti di Stato si basano principalmente sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, che consente "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". A tal fine, le norme in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di sostenere l'economia in numerosi modi diversi e a livelli diversi della catena del valore, sulla base di una serie di principi comuni consolidati che garantiscono che gli aiuti di Stato non escludano l'iniziativa privata, non vadano al di là di quanto necessario per conseguire il risultato auspicato e mantengano al minimo la potenziale distorsione del mercato interno.

La Commissione garantisce che il suo corpus normativo di regolamenti e orientamenti sia adeguato e aggiornato al fine di fornire agli Stati membri e alle imprese dell'UE le giuste strutture di sostegno, mettendo nel contempo a disposizione le garanzie necessarie per proteggere l'integrità del mercato interno. Negli ultimi anni la Commissione ha condotto un riesame completo delle norme in materia di aiuti di Stato attraverso un "controllo dell'adeguatezza", concluso nell'ottobre 2020<sup>15</sup>. Dalla valutazione è emerso che, nel complesso, il sistema e le norme di controllo degli aiuti di Stato sono idonei allo scopo, ma alcune norme necessitano di un adattamento, anche alla luce del Green Deal europeo e delle strategie industriale e digitale dell'UE. Da allora la maggior parte degli strumenti in materia di aiuti di Stato è stata aggiornata.

Il corpus normativo in materia di aiuti di Stato in questione opera una distinzione tra i casi più semplici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC), o di regolamenti analoghi per settori specifici, e i casi più complessi che sono valutati sulla base di orientamenti specifici che coprono numerosi aspetti dell'economia. Tali serie di norme attentamente mirate ed equilibrate costituisce la struttura portante del quadro dell'UE in materia di aiuti di Stato. Sebbene le esenzioni per categoria e gli orientamenti specifici possano sovrapporsi in termini di obiettivi delle misure di aiuto, ciò è insignificante in quanto si applicano parallelamente a situazioni diverse: in particolare, il regolamento generale di esenzione per categoria consente agli Stati membri

---

<sup>13</sup> Cfr. relazione speciale della Corte dei conti europea, paragrafi da 74 a 85.

<sup>14</sup> Cfr. relazione speciale della Corte dei conti europea, paragrafi 86 e 87.

<sup>15</sup> Maggiori informazioni sul controllo dell'adeguatezza sono disponibili all'indirizzo: [risultati della valutazione delle norme in materia di aiuti di Stato \(europa.eu\)](https://europa.eu/risultati-della-valutazione-delle-norme-in-materia-di-aiuti-di-stato) [accesso effettuato il 2 settembre 2024].

di attuare casi semplici (il 93 % di tutte le misure di aiuto di Stato non collegate alla crisi) senza alcuna notifica alla Commissione.

Per quanto concerne i casi non esentati, i vari orientamenti mirano a sostenere gli Stati membri nei molteplici modi e settori in cui intendono affrontare fallimenti del mercato, promuovere obiettivi di politica pubblica dell'UE o sostenere determinati servizi di interesse economico generale (ad esempio gli orientamenti per il settore dell'aviazione, gli orientamenti sulla banda larga, la disciplina in materia di aiuti a favore del clima, dell'energia e dell'ambiente o gli orientamenti sul finanziamento del rischio). Tali orientamenti offrono un quadro coerente e propongono soluzioni praticabili per conseguire gli obiettivi degli Stati membri, compresi gli obiettivi di politica industriale, limitando nel contempo le distorsioni della concorrenza ed evitando le corse alle sovvenzioni. I servizi della Commissione sono pronti ad assistere le autorità degli Stati membri in casi concreti.

Un elemento sostanzialmente nuovo, che fa parte del piano industriale del Green Deal e si basa sui riscontri ricevuti dagli Stati membri, è il quadro temporaneo di crisi e transizione, adottato nel 2023. Tale quadro prevede una serie temporanea di norme sulle misure di sostegno volte ad accelerare la transizione verso un'economia a zero emissioni nette e a superare la crisi attuale. Le misure del quadro temporaneo di crisi e transizione riguardano in particolare regimi volti ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia, nonché regimi per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale. Il quadro temporaneo di crisi e transizione introduce inoltre nuove misure temporanee destinate ad accelerare gli investimenti in settori chiave per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, consentendo un sostegno agli investimenti per la fabbricazione di determinate categorie di prodotti strategici. Tali norme scadranno alla fine del 2025.

A seconda della finalità e delle condizioni, in alcuni casi può accadere che tanto i quadri permanenti in materia di aiuti di Stato quanto il quadro temporaneo di crisi e transizione costituiscano, in modi diversi e in varia misura, una base per gli aiuti di Stato a sostegno di un determinato investimento. Ciò non costituisce una complessità o un'incoerenza eccessiva, ma rispecchia il fatto che i diversi insiemi di norme sono stati concepiti per soddisfare esigenze specifiche e diverse, talune temporanee e corrispondenti a priorità politiche specifiche, che richiedono condizioni e garanzie diverse per il mercato interno.

In ogni caso la Commissione garantirà che il quadro permanente in materia di aiuti di Stato, costantemente riesaminato e aggiornato, continui a fornire un quadro coerente ed efficace per attuare le priorità politiche dell'UE a sostegno delle imprese dell'UE, tenendo conto dei migliori dati disponibili circa l'efficacia e l'impatto sull'integrità del mercato interno.

### III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

#### **Raccomandazione 1: rafforzare la valutazione e il monitoraggio dei regimi di aiuti di Stato**

**Per rafforzare il suo controllo, la Commissione dovrebbe:**

- (a) aumentare il monitoraggio dell'impatto atteso dei regimi di aiuti di Stato;**

**b) migliorare il monitoraggio delle misure di aiuto, in particolare nel contesto dei regimi generali e degli aiuti effettivamente concessi nell'ambito dei vari regimi;**

**c) promuovere l'impiego di registri centrali per gli aiuti di Stato a livello di Stato membro o di UE per facilitare il monitoraggio delle norme sul cumulo, ad esempio basandosi sul futuro registro centrale per gli aiuti *de minimis*;**

**d) selezionare le misure di aiuto attuate dagli Stati membri per controlli di conformità con il quadro dell'UE sugli aiuti di Stato, sulla base di una solida metodologia e di un campione rappresentativo di casi.**

**Termine di attuazione: 2025.**

La **Commissione non accoglie la raccomandazione 1, lettera a)**: l'impatto atteso dei regimi di aiuti di Stato notificati è valutato nel contesto della valutazione preliminare della compatibilità. Come spiegato, sebbene siano stati semplificati per garantire una risposta rapida ed efficace alle crisi, i quadri temporanei contemplavano tutte le condizioni necessarie e sufficienti ad assicurare che l'impatto degli aiuti fosse compatibile con il mercato interno a norma del TFUE. La Commissione ha sempre disposto delle informazioni necessarie per effettuare una solida valutazione della compatibilità nel contesto dei quadri temporanei.

La Commissione **accoglie la raccomandazione 1, lettera b)**: la Commissione accoglie la raccomandazione di rafforzare il monitoraggio delle misure di aiuto e degli aiuti effettivamente concessi nel contesto di vari regimi. La Commissione raccoglie e pubblica già dati completi sugli aiuti effettivamente concessi. Nell'ambito del monitoraggio, essa verifica altresì che i bilanci degli aiuti di Stato non abbiano superato i limiti stabiliti nei quadri giuridici pertinenti (ossia non superino il bilancio della misura di aiuto autorizzato dalla decisione della Commissione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato e, nel caso di aiuti che beneficiano di un'esenzione per categoria, non superino le soglie di notifica applicabili). La Commissione è pronta a migliorare ulteriormente il proprio monitoraggio.

La Commissione **accoglie la raccomandazione 1, lettera c)**: sebbene la decisione di utilizzare o meno un registro centrale spetti agli Stati membri, la Commissione è disposta a promuoverne l'uso nell'ambito dei suoi contatti regolari con gli Stati membri. La Commissione potrebbe valutare l'opportunità di promuovere registri centrali a livello di UE in relazione a specifiche iniziative politiche (come è stato fatto di recente per il registro *de minimis*) e ponderare gli effetti pertinenti sugli Stati membri e sulle imprese, in particolare la necessità di ridurre gli obblighi di comunicazione amministrativa per le imprese.

La Commissione **accoglie la raccomandazione 1, lettera d)**: a partire dal 2024 la Commissione ha modificato il proprio metodo di selezione al fine di renderlo più rappresentativo e trasparente. I regimi da includere nel campione per fini di monitoraggio saranno selezionati mediante un metodo statistico basato su una selezione casuale. La Commissione ritiene che ciò risponda alla presente raccomandazione.

## **Raccomandazione 2: valutare l'impatto sulla concorrenza degli aiuti di Stato collegati alla crisi**

**La Commissione dovrebbe valutare l'impatto sulla concorrenza nel mercato interno degli aiuti di Stato concessi durante le recenti crisi, compresa la misura in cui tali aiuti siano stati un rimedio alle perturbazioni economiche e la misura in cui abbiano contribuito a sostenere la ripresa. Tale valutazione dovrebbe concentrarsi sui settori che presentano un rischio potenzialmente più elevato di distorsione della concorrenza.**

**Termine di attuazione: 2028.**

La Commissione **accoglie** la raccomandazione.

La Commissione ritiene di aver già adottato misure volte a valutare gli effetti degli aiuti collegati alla crisi, tenendo conto anche dei dati disponibili all'epoca e del fatto che tali effetti potrebbero concretizzarsi nel tempo. La Commissione è pronta a proseguire il lavoro già svolto al riguardo per ottenere una comprensione più completa dell'impatto degli aiuti collegati alla crisi, in particolare per quanto riguarda la politica di concorrenza, nello specifico per quanto concerne i periodi di applicazione più recenti. Ciò richiederà dati affidabili sugli aiuti collegati alla crisi che coprano l'intero periodo di applicazione dei quadri temporanei e una definizione adeguata dell'ambito di applicazione.

### **Raccomandazione 3: aumentare la trasparenza degli aiuti di Stato e migliorare la comunicazione degli aiuti di Stato per una politica basata su dati concreti**

**La Commissione dovrebbe:**

**a) migliorare la responsabilità e la trasparenza allineando le proprie norme sulla trasparenza degli aiuti di Stato nel contesto di quadri futuri, onde garantire che gli Stati membri pubblichino, in modo tempestivo e coerente, informazioni complete e accurate sugli aiuti di Stato concessi per tutti i regimi di crisi;**

**b) affrontare la carenza di dati sull'attuazione degli aiuti di Stato da parte degli Stati membri raccogliendo dati settoriali più granulari e comunicandoli nel suo quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato.**

**Termine di attuazione: a) in sede di adozione di un quadro futuro e b) 2026.**

La Commissione **accoglie la raccomandazione 3, lettere a) e b)**. La Commissione si impegna a garantire un'adeguata trasparenza e a chiarire i dati settoriali richiesti, nella misura in cui ciò possa essere conseguito senza aumentare indebitamente l'onere di comunicazione per gli Stati membri e le imprese, in particolare le PMI, e nella misura in cui ciò non richieda modifiche legislative, che la Commissione non può giudicare anticipatamente.

### **Raccomandazione 4: migliorare l'analisi della necessità di aiuti di Stato per sostenere gli obiettivi di politica industriale dell'UE**

**La Commissione dovrebbe semplificare e razionalizzare il quadro degli aiuti di Stato per sostenere gli obiettivi di politica industriale dell'UE e subordinare tali aiuti a una solida analisi dei dati che dimostri chiaramente il fallimento del mercato, da un lato, e i miglioramenti dell'efficienza per il mercato interno dell'UE, dall'altro.**

**Termine di attuazione: 2026.**

La Commissione esamina periodicamente le norme in materia di aiuti di Stato per assicurarsi che rimangano idonee allo scopo, come illustrato in precedenza per quanto concerne l'ultimo "controllo dell'adeguatezza". Poiché i quadri in materia di aiuti di Stato sono oggetto di riesame nell'ambito di tale processo, la Commissione si impegna a considerare la necessità di un sostegno coerente agli obiettivi di politica industriale sulla base di prove affidabili circa la necessità e l'efficacia degli aiuti.

La Commissione tuttavia **non accoglie la raccomandazione** in quanto, in questa fase del mandato e nel contesto della relazione speciale, non può impegnarsi a favore di decisioni politiche future, ma farà in modo di includere uno sforzo di semplificazione e razionalizzazione nella progettazione delle future politiche.